

Riconoscimento



Per saperne di più. Primi approcci alle differenze.

Nel rapporto con le minoranze i primi grandi Stati moderni seguirono principalmente **due approcci** a loro volta legati ai modi in cui quegli stessi Stati si erano costituiti. Alcune potenze, come ad **esempio** la **Germania**, avevano individuato le basi della nazione nella (presunta) condivisione del **passato** da parte di certe comunità, e ritenevano che elementi comuni come la lingua, la religione, le tradizioni culturali (ma anche certi tratti fisici che le teorie diffuse a metà '800 riconducevano al concetto di 'razza') fossero la prova di quella antica 'parentela'.

Quel tipo di **nazione** fu definita **etnica** (da *ethnos*, popolo come stirpe). Le nazioni etniche pensarono di risolvere il problema delle differenze culturali e della frammentazione territoriale attraverso l'**unificazione forzata** e l'**imposizione di un'identità nazionale** che trovò nella lingua ufficiale una delle sue massime espressioni. Così, ad esempio, nel 1871 l'Alsazia-Lorena fu annessa alla Germania sulla base del fatto che in quella regione la lingua più diffusa era il tedesco... malgrado ampia parte della popolazione si sentisse francese!

L'approccio di altre nazioni, come ad **esempio** la **Francia**, fu diverso. Esso poggiò sull'idea che l'appartenenza alla nazione non potesse essere imposta e dovesse, invece, risultare da una libera scelta dei cittadini e delle cittadine. Come la Francia, ad abbracciare questo principio furono soprattutto potenze già costituite in forti Stati territoriali e con confini ormai consolidati. Esse videro le radici della nazione soprattutto nel **desiderio condiviso** da cittadini e cittadine **di aderire a un progetto comune**. Di questa **nazione** – detta **civica** – lo storico francese Ernest Renan, nel 1882, disse che si costruiva attraverso «il consenso attuale [...] il desiderio chiaramente espresso di continuare a vivere insieme» come in passato (trad. De Paola 1993, p. 19).

La nazione civica, pertanto, combaciò con l'insieme esistente dei cittadini e delle cittadine che (condividevano un passato ma soprattutto) intendevano condividere il **futuro**. Le nazioni civiche sembrarono non avvertire l'esigenza di interrogarsi su minoranze e **differenze** poiché diedero per scontato che esse fossero **attenuate dalla condivisione del sentimento nazionale**.

L'**Italia** ottocentesca dovette confrontarsi con il problema di riunire sotto un'unica nazione tanti piccoli territori su cui risiedevano **comunità variegata** che non dividevano né una stirpe né un passato di conquiste (la regione nel tempo aveva subito molte colonizzazioni e la popolazione era culturalmente disomogenea). La religione fungeva da collante ma la Chiesa era avversa all'unificazione. Restava l'**unità di cuore**: la volontà condivisa di fare la nazione. Ma da dove partire se in comune non c'era altro? La scelta ricadde sulla lingua e l'unificazione si compì attraverso un **programma politico di assimilazione linguistica**.

Riconoscimento

LO SGUARDO SUL MONDO DI ALESSANDRO MANZONI

Della lingua italiana - saggio incompiuto

«Supponete dunque che ci troviamo cinque o sei milanesi in una casa, dove stiam discorrendo, in milanese, del più e del meno. Capita uno, e presenta un piemontese, o un veneziano, o un bolognese, o un napoletano, o un genovese; e, come vuol la creanza, si smette di parlar milanese, e si parla italiano. Dite voi se il discorso cammina come prima, dite se ci troviamo in bocca quell'abbondanza e sicurezza di termine che avevamo un momento prima; dite se non dovremo, ora servirci d'un vocabolo generico e approssimativo, dove prima s'avrebbe avuto in pronto lo speciale, il proprio; ora aiutarci con una perifrasi, e descrivere, dove prima non s'avrebbe avuto a far altro che nominare; ora tirar a indovinare, dove prima s'era certi del vocabolo che si doveva usare, anzi non ci si pensava; veniva da sé; ora anche adoprar per disperati il vocabolo milanese, correggendolo con un: come si dice da noi» (Stella, Vitale 2000, p. 350-351).



Una seconda importante stagione coincise con il periodo storico compreso tra il **Congresso di Vienna** e la **I Guerra Mondiale**. Ancora impegnata nella difficile costruzione degli Stati nazionali, la coalizione che sconfisse Napoleone (Austria, Russia, Prussia e Gran Bretagna) tentò di **restaurare i confini** esistenti prima della sua salita al potere. L'Europa politica fu così ridisegnata attraverso accordi tra Stati che non poterono certo ignorare la questione delle minoranze createsi con il nuovo assetto territoriale, alcune delle quali resistevano violentemente. Il **rischio di conflitti era molto elevato** e gli Stati iniziarono a ricorrere allo strumento del **trattato** per regolare i rapporti reciproci e, di conseguenza, quelli con i gruppi minoritari. Fu in quest'epoca che **la tutela delle minoranze si avviò a divenire una questione mondiale e si sviluppò un primo diritto internazionale delle minoranze**.

In questo periodo anche **la Chiesa** giocò un ruolo importante, anzi, più d'uno. Mentre le Chiese nazionali videro nella guerra un'allettante occasione per riavvicinare al cattolicesimo le nazioni europee che si erano allontanate dalla religione, Papa **Benedetto XV** – in una lettera alle potenze belligeranti del 1917 – condannò la guerra invocando la Pace. Dandosi un ruolo politico e diplomatico (oltre che religioso) sovranazionale, egli **avanzò proposte** concrete: chiese una

Il stagione del riconoscimento

← CONGRESSO DI VIENNA (1814 – 15)

Fase di negoziati tra le potenze vincitrici della guerra contro Napoleone e momento di avvio della cd. Restaurazione

I GUERRA MONDIALE (1914 – 18)

Conflitto intercontinentale. Vede contrapposte da un lato Francia, Gran Bretagna, Russia, Italia e alleati, dall'altra Austria-Ungheria, Germania e alleati

TRATTATO

Accordo formale tra due o più Stati (*bilaterale o plurilaterale*) su questioni che riguardano i loro rapporti reciproci

Riconoscimento

riduzione degli armamenti fino al silenzio, la risoluzione dei conflitti tra Stati attraverso l'arbitrato (con sanzioni per chi non avesse rispettato le decisioni), chiese che i danni di guerra fossero reciprocamente condonati, che i territori occupati fossero restituiti e, dove vi erano questioni territoriali aperte, chiese che i conflitti fossero sanati **tenendo conto delle aspirazioni dei popoli** (Benedetto XV 1917). Fu il primo a lanciare l'allarme sul **genocidio degli Armeni** perpetrato dall'impero Ottomano.

GENOCIDIO DEGLI ARMENI
Perpetrato tra il 1915 e il 1916 per il timore che gli armeni si alleassero con i russi. Causò circa 1,5 milioni di morti. È commemorato dagli armeni ogni 24 aprile.
La comunità più numerosa presente in Italia è a Milano dove sorge l'unica parrocchia italiana della Chiesa Armena

Il potere delle parole

Confine

In diritto internazionale, la linea che separa lo spazio soggetto al potere di uno Stato dallo spazio soggetto al potere di un altro Stato. In senso figurato, è la linea lungo la quale corre una separazione. È sempre artificiale, cioè, frutto di una decisione umana (anche quando coincide con elementi della natura).



CURIOSITÀ

Gli Stati non accolsero l'appello di Benedetto XV e lo accusarono ciascuno di stare dalla parte del nemico. Secondo i punti di vista, lo chiamarono "il papa crucco" o il "papa francofilo" e la satira italiana lo soprannominò 'Maledetto XV'.

La terza stagione si ebbe nella pausa **tra i due conflitti mondiali**. In quel periodo i confini mutarono nuovamente (quello franco-tedesco, quello dell'Italia nord-orientale, quelli degli Stati nati dal crollo dei tre imperi): ogni Stato parve avere la propria nazione secondo quanto pattuito con la Pace di Parigi del 1919 ma **l'omogeneità interna** ai vecchi e nuovi Stati nazionali **restò sempre una finzione** (e lo è ancora oggi)!

III stagione del
riconoscimento



Riconoscimento

Dietro una facciata uniforme, **la realtà culturale, linguistica e religiosa seguitò ad essere multiforme** e la **Lega delle Nazioni**, consapevole di ciò, tentò di sviluppare i **primi strumenti concreti di tutela delle minoranze**. Furono meccanismi **difettosi**, validi soltanto per gli Stati sconfitti nel conflitto e non furono in grado di salvaguardare i gruppi minoritari presenti negli Stati vincitori. Furono nondimeno **importanti**. Grazie ad essi, ad esempio, nel 1919, Danzica (città polacca la cui popolazione era però di lingua e cultura tedesca) ottenne lo status di 'città libera' sotto la protezione della Lega, sottratta sia alla sovranità della Germania sia a quella della Polonia. La Lega delle Nazioni, tuttavia, pagò l'incapacità di far fronte alla crisi internazionale degli anni Trenta e fallì di fronte allo scoppio della II Guerra Mondiale rivelandosi un organismo troppo debole per garantire una tutela effettiva delle minoranze.

LEGA (O SOCIETÀ) DELLE NAZIONI

Organizzazione internazionale istituita dalle potenze vincitrici della I guerra Mondiale per mantenere la pace e cooperare in campo economico e sociale

Per saperne di più. Il caso delle Isole Åland.

Conosci le Isole Åland? Si tratta di un arcipelago del mar Baltico. Inizialmente svedesi, nel 1809 furono annesse alla Russia dopo la sua invasione della Finlandia (allora territorio svedese). Al momento della proclamazione di indipendenza della Finlandia, nel 1917, la popolazione dell'isola, che ancora si sentiva svedese (e che nel tempo aveva mantenuto la lingua originaria), tentò la secessione.

Con l'appoggio della Svezia, i rappresentanti dell'arcipelago chiesero alla Conferenza di Pace di Parigi il permesso di indire un referendum per decidere il futuro della regione. La Conferenza delegò la controversia alla Lega delle Nazioni. Nel frattempo, nel tentativo di placare le richieste del gruppo indipendentista, la Finlandia varò alcune autonomie che, tuttavia, ritirò di lì a poco per via dei toni insoddisfatti del gruppo stesso.

Inizialmente simpatizzanti delle Åland, gli Stati occidentali cominciarono però a minare il principio di autodeterminazione dei popoli, timorosi che esso potesse indebolire l'autorità dello Stato nazionale così come dimostrava la tempra degli/le ålandesi. La questione si risolse nel 1921 quando la Lega delle Nazioni invitò la Finlandia ad approvare delle **garanzie a tutela della specificità culturale delle isole Åland**, le quali divennero un territorio neutrale e demilitarizzato. Nel 1951 il parlamento finlandese promulgò **una legge sull'autonomia** dell'arcipelago e introdusse il concetto di **cittadinanza regionale** con lo svedese come unica lingua ufficiale.

Per esplorare il tema dell'autonomia delle minoranze, ti invito a leggere l'omonima area tematica.



Riconoscimento

Etnoprofilo

Åland

Regione: Europa

Nazione: Finlandia

Popolazione: 29.800 circa

Ambiente: temperato freddo insulare

Forme di sostentamento: servizi di navigazione e traghetti, turismo e lavorazione dei prodotti agricoli e della pesca.

Organizzazione politica: fa parte della Rep. di Finlandia ma ha un Parlamento (Lagting) parzialmente autonomo che è la massima autorità. L'arcipelago è membro dell'UE ma il rapporto con l'Unione è regolato da un protocollo speciale.



Google maps personalized under principles of fair use

Seguì la stagione compresa tra la **II Guerra Mondiale** e la **Guerra Fredda**. Le devastazioni e violenze di massa tristemente note ebbero un impatto **decisivo sulla tutela delle minoranze**. Al termine dei due conflitti, il nuovo ordine mondiale si volle fondato sui **diritti individuali della persona** considerati come la miglior garanzia perché gli Stati non ripiombassero nelle barbarie delle leggi naziste e delle pulizie etniche. Si costituì la **United Nations Organization** (Organizzazione delle Nazioni Unite/ONU), cioè, la prima organizzazione mondiale a difesa della pace e dei diritti fondamentali dell'essere umano. Furono emanati i primi grandi documenti internazionali in materia come la **Universal Declaration on Human Rights** (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani/DUDU) e la **EU Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms** (Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali/CEDU).

La **DUDU stabili dei principi generali di valore morale** che esercitarono una forte influenza sul mondo ed ispirano costituzioni, leggi nazionali ed

IV stagione del riconoscimento



II GUERRA MONDIALE (1939 – 45)

Conflitto intercontinentale. Vede contrapposte da un lato Gran Bretagna, Francia, USA e URSS, dall'altra Germania, Italia e Giappone

GUERRA FREDDA (1947 – 91)

Confronto mondiale tra USA e URSS. La sua conclusione fu celebrata con l'abbattimento del Muro di Berlino avvenuto il 9 novembre 1989

Riconoscimento

altre convenzioni. Essa, tuttavia, non aveva forza cogente. Per trasformare i suoi principi in obblighi, quindi, circa un ventennio più tardi furono emanati l'[International Covenant on Civil and Political Rights](#) (Patto Internazionale sui diritti civili e politici) e l'[International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights](#) (Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali) vincolanti per gli Stati che li ratificarono. La **CEDU** fu invece il **primo trattato di tutela dei diritti umani ad avere estensione regionale**. Essa istituì altresì la [European Court of Human Rights](#) (Corte europea dei diritti dell'uomo) grazie alla quale, ancora oggi, ogni persona, i cui diritti o libertà fondamentali siano stati violati da uno Stato firmatario della Convenzione, può avere giustizia e le cui sentenze sono vincolanti per gli Stati interessati.

I diritti dell'essere umano diventarono prominenti nell'Agenda internazionale ma non oscurarono completamente la dimensione sociale e collettiva in seno alla quale ciascun individuo trascorreva la propria esistenza. Il Patto Internazionale sui diritti civili e politici, in particolare, introdusse una **disposizione di straordinaria importanza ovvero il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione** e al pieno e libero utilizzo delle proprie ricchezze e risorse naturali. Se lo vorrai, troverai un approfondimento di questo argomento nell'area tematica intitolata *Popoli Indigeni*.



Visita qui la pagina della
European Court of Human
Right



Il potere delle parole

Autodeterminazione dei popoli

Principio che garantisce ai popoli il diritto di scegliere liberamente il proprio sistema di governo (autodeterminazione interna) e di essere liberi da ogni dominazione (autodeterminazione esterna).



autodeterminazione
dei popoli

Riconoscimento



Universal Declaration of Human Rights

Data di adozione

10/12/1948

Adottata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 217A (III) del 10 dicembre 1948, con 48 voti a favore e otto astensioni (Arabia Saudita, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia, Repubblica del Sudafrica, Ucraina, Unione Sovietica.)

Adottata dalla ONU General Assembly



EU Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Data di adozione

4/11/1950

Data di entrata in vigore

3/9/1953

Adottata dal Committee of Ministers of the Council of Europe



International Covenant on Civil and Political Rights

Data di adozione

16/12/1966

Data di entrata in vigore

23/3/1976

Adottato dalla ONU General Assembly



International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Data di adozione

16/12/1966

Data di entrata in vigore

3/1/1976

Adottato dalla ONU General Assembly

Attraverso i QR codes puoi consultare i testi originali ed integrali dei documenti citati

A dichiarazioni, convenzioni e patti internazionali o europei si affiancarono importanti trattati tra Stati come, ad esempio, l'**Accordo De Gasperi – Gruber del 1946** per la tutela della minoranza di lingua tedesca residente nella Provincia di Bolzano.



Stipula dell'Accordo De Gasperi - Gruber, 1946. Immagine di pubblico dominio.

I ministri degli esteri austriaco e italiano – Karl Gruber a destra ed Alcide De Gasperi a sinistra – durante la stipula del trattato omonimo avvenuta il 5/09/ 1946 a Parigi



Attraverso il QR code puoi consultare la traduzione italiana del testo dell'Accordo di Parigi.

Riconoscimento



Per saperne di più. Il caso del Trentino Alto Adige/Südtirol.

Dopo la I Guerra Mondiale, con il Trattato di Saint-Germain, il Trentino Alto Adige/Südtirol (popolato in prevalenza da abitanti di lingua tedesca) fu assegnato all'Italia, uscita dal conflitto vincitrice. Così come fecero altri governi in Europa con le lingue nazionali, anche quello **fascista**, salito al potere di lì a poco, intraprese un **processo di italianizzazione** della popolazione locale, vietando l'uso e l'insegnamento della lingua tedesca, trasferendo in Trentino Alto Adige/Südtirol quanti più italiani possibile e spingendo molti cittadini e cittadine di lingua o di origini tedesche ad abbandonare le terre native.

Nel settembre del 1943 in Trentino Alto Adige/Südtirol giunsero le truppe tedesche. La regione fu ceduta alla Germania dalla neonata Repubblica Sociale Italiana. Iniziò il tragico capitolo dell'occupazione nazista.

Finita la guerra, le popolazioni altoatesine/sudtirolesi di lingua tedesca e ladina, e anche una parte della popolazione trentina, confidarono in una riannessione all'Austria chiesta attraverso una raccolta di oltre 150.000 firme presentate al governo austriaco. La proposta fu respinta ma, nel frattempo, giunse la stipula di un **accordo** fra Italia e Austria: il **De Gasperi - Gruber**. Esso fu **parte del Trattato di Pace** concluso a **Parigi** il 10 febbraio **1947** tra l'Italia e le potenze vincitrici. Il suo contenuto era stato definito nei mesi precedenti di lavoro della Conferenza di Pace. In virtù di esso, il governo italiano **ripristinò l'uso del tedesco nelle scuole e nei luoghi pubblici**, reintrodusse i **toponimi tedeschi** e consentì il **rientro** di chi era stato allontanato in Germania o aveva *optato* (il tema delle 'opzioni' è approfondito nelle schede sulle minoranze linguistiche trentine e altoatesine/sudtirolesi).

Una parte della popolazione, però, non approvò l'accordo, contraria al fatto che il Trentino Alto Adige/Südtirol restasse assegnato all'Italia. Le Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1960/1961 non riportarono la serenità auspicata e presto si manifestò il fenomeno del terrorismo separatista altoatesino/sudtirolese.

L' accordo fu allora reinterpretato e contribuì a fare del Trentino Alto Adige/Südtirol un buon esempio di **regione autonoma** e un **laboratorio di pluralismo culturale e linguistico** al quale, oggi in Europa, molti guardano con interesse.

Al momento, accanto al **gruppo linguistico tedesco** (prevalente in Alto Adige/Südtirol) vi è quello **ladino** (presente in Alto Adige/Südtirol e Trentino) e vi sono le **comunità linguistiche mochena e cimbra** (anch'esse di origine e lingua tedesca ma concentrate in Trentino). A questi gruppi linguistici sono garantite **forme particolari di tutela** che variano in ragione del loro riconoscimento a livello statutario. Per approfondire, se lo desideri, puoi consultare le altre aree tematiche.

Riconoscimento

Etnoprofilo

Trentino – Alto Adige/Südtirol

Regione: Europa


Nazione: Italia

Popolazione: 1.070.000 circa

Ambiente: continentale alpino di alta montagna

Forme di sostentamento: produzione di mele e vini pregiati; allevamento bovino e ovino; artigianato legato al legno; turismo.

Organizzazione politica: costituito da tre enti autonomi, fra loro collegati: le due Province di Trento e Bolzano e la Regione. Hanno competenze differenti ma poteri politici e legislativi di pari forza. Assieme hanno partecipato alla fondazione del Gruppo Europeo di Collaborazione Transfrontaliera dell'Euregio.



Google maps personalized under principles of fair use

La quinta e ultima stagione è quella attuale: parte dalla caduta del **Muro di Berlino** e giunge sino ad oggi. Furono i conflitti in Jugoslavia e poi nel Caucaso e nelle repubbliche baltiche (con le tensioni tra minoranza russa e nuove maggioranze lituane, lettoni ed estoni), seguiti da quelli scoppiati con il crollo dell'Unione Sovietica, a richiamare nuovamente l'attenzione sulle relazioni tra maggioranze e minoranze nel vecchio continente.

L'Europa realizzò di non avere ancora mezzi sufficienti per intervenire a tutela della pace e delle vecchie e nuove minoranze.

Il problema, peraltro, interessò anche altri Paesi del globo come, ad esempio, il Rwanda dove nel 1994, in soli cento giorni, morirono circa un milione di persone appartenenti, prevalentemente, alla minoranza tutsi che a lungo aveva costituito l'élite sociale e culturale del Paese.

Il mondo in genere comprese che la salvaguardia dei diritti individuali era cruciale ma non bastava a garantire pace e stabilità ovunque.

V stagione del riconoscimento

MURO DI BERLINO

Cinta muraria che divide Berlino dal 1961 al 1989 durante gli anni della Guerra Fredda. Diviene il simbolo della divisione del mondo in due blocchi: i regimi comunisti a Est e i paesi democratici a Ovest



Attraverso il QR code puoi visitare la pagina del Berlin Wall Memorial

Riconoscimento

Servivano nuovi strumenti per proteggere i popoli non dominanti.

La UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (Sotto-commissione ONU per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze) istituì allora un **Working group on minorities** (Gruppo di lavoro sulle minoranze).

Negli stessi anni, il Consiglio d'Europa approvò due importanti documenti: la **European Charter for Regional or Minority Languages** (Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie) e la **Framework Convention for the Protection of National Minorities** (Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali).

L'**Organization for Security and Co-operation in Europe** (Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa – OSCE) costituì l'**High Commissioner on National Minorities** (l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali).

HIGH COMMISSIONER ON NATIONAL MINORITIES

Istituito nel 1992, promuove i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali cercando di prevenire conflitti e tensioni

Attraverso il QR code puoi visitare la pagina dell' High Commissioner on National Minorities



European Charter for Regional or Minority Languages

Data di adozione

25/06/1992

Data di entrata in vigore

01/03/1998

Adottato dal Council of Europe



Framework Convention for the Protection of National Minorities

Data di adozione

1/2/1995

Data di entrata in vigore

1/2/1998

Adottata dal Council of Europe

Attraverso i QR codes puoi consultare i testi originali ed integrali dei documenti citati

Il trattamento delle minoranze smise di essere una questione sulla quale gli Stati potevano decidere autonomamente e divenne trasversale a tutte le persone, le organizzazioni e i livelli di governo.

Fu introdotto il **meccanismo della condizionalità** in virtù del quale, ancora oggi, le **nazioni che vogliono** conquistarsi l'**indipendenza** e i Paesi che desiderino **un posto** a sedere **in** seno ai grandi **organismi europei** (nell'OSCE, nel Consiglio d'Europa, nell'Unione) **devono prevedere** nelle loro Costituzioni (o predisporre attraverso la legislazione) strumenti di **salvaguardia delle minoranze**.

L'intervento di regole internazionali ed europee fu dunque cruciale malgrado, tuttora, esse necessitino di aggiustamenti. Si auspica, ad

Riconoscimento

esempio, l'abbandono di un approccio standardizzato a favore di una **maggior attenzione** alle specificità del conflitto da risolvere in ciascuno Stato (in termini storici, politici e culturali).

Le cinque stagioni in linea



3. Come gestire la diversità?

La relazione tra Stati e minoranze (siano esse minoranze nazionali o gruppi etnici, minoranze by will o by force, classiche o di altra natura) è **mutevole**. Può variare sensibilmente da un Paese all'altro oppure in seno al medesimo Paese nel corso del tempo, in risposta ad eventi storici, ad interessi politici o economici, alle influenze esercitate dall'esterno o dall'interno, alla scelta di adeguarsi o meno agli standard europei e internazionali.

Le modalità di trattamento delle differenze adottate dai diversi Stati nell'ultimo secolo, però, possono essere indicativamente raggruppate in **quattro modelli: repressivo, liberale, promozionale e multinazionale** (Toniatti 1994; Palermo, Woelk 2021).

3.1 Approccio repressivo

Gli Stati che adottano un approccio repressivo negano alle minoranze la possibilità di esistere. A tal fine adottano **politiche oppressive e punitive che proibiscono** ai gruppi di minoranza **di esprimere** o manifestare le **proprie specificità** culturali, linguistiche o religiose, e – in casi estremi – ricorrono a violente forme di **pulizia etnica** o **genocidio**. Lo Stato repressivo esalta l'identità nazionale e vede nelle minoranze una pericolosa minaccia all'omogeneità della sua popolazione che, sovente, reputa essere superiore a qualunque altra.

APPROCCIO REPRESSIVO

Annienta la differenza



PULIZIA ETNICA

Eliminazione di una minoranza attraverso l'allontanamento coatto o l'aggressione violenta

GENOCIDIO

Distruzione fisica di una minoranza

Riconoscimento



Per saperne di più. Il genocidio del popolo armeno.

Sino alla fine dell'Ottocento, la minoranza cristiana armena visse nel cuore dell'impero ottomano fianco a fianco ad altri gruppi religiosi e, in virtù delle politiche tolleranti dei sultani, alcuni suoi rappresentanti ricoprirono importanti ruoli politici ed intellettuali.

Sul finire del 1800, tuttavia, la popolazione armena stanziata sul confine tra Russia e Turchia cominciò ad essere **maltrattata**. Le violenze si intensificarono quando, nel 1909, i partiti armeni rifiutarono di organizzare una rivolta contro la Russia, nemica dei Giovani nazionalisti Turchi al potere.

Interpretando il loro rifiuto come un atto di fedeltà alla potenza russa, i Giovani Turchi attuarono una strategia di persecuzione e **pulizia etnica** di uomini e donne, giovani ed anziani armeni presenti sul territorio: prima li disarmarono, poi li obbligarono ai lavori forzati, quindi confiscarono loro terre e beni e arrestarono i loro leader politici e religiosi.

Avviarono, infine, una campagna di **sterminio** che vide gli uomini morire fucilati, decapitati o picchiati selvaggiamente, e le donne, i bambini e le bambine spinti verso il deserto siriano e sulle montagne, e lì lasciati perire di fame e di sete.

Le vittime furono più di 1.000.000.

Malgrado in tempi recenti il papa e numerosi Paesi abbiano formalmente riconosciuto il genocidio contro il popolo armeno, le pagine della storia hanno a lungo taciuto il suo sterminio che per questo, oggi, è detto il **genocidio dimenticato**.

La Turchia non lo ha mai ammesso e non vi è mai stato alcun risarcimento per le famiglie delle vittime.

LO SGUARDO SUL MONDO DELL' AMBASCIATORE AMERICANO A COSTANTINOPOLI HENRY MORGENTHAU

Diario 1913-1916: memorie [...] del genocidio degli Armeni.

«Praticamente nessun armeno, indipendentemente dalla ricchezza, dal livello culturale o dalla classe sociale, scampò al provvedimento [...] I gendarmi comparivano davanti alle case abitate dagli armeni e ordinavano ai residenti

Riconoscimento

di seguirli. Catturavano le donne impegnate nelle faccende domestiche senza nemmeno dare il tempo di cambiarsi.

La polizia piombava sugli sventurati come l'eruzione del Vesuvio su Pompei; le donne venivano portate via dalle vasche da bagno, i piccoli venivano strappati dal letto, il pane veniva lasciato a cuocere nei forni, il pranzo familiare abbandonato a metà, i bambini portati via dall'aula scolastica lasciando il compito sul banco e gli uomini costretti ad abbandonare l'aratro nei campi e le bestie sulle pendici dei monti. I sopravvissuti alle persecuzioni che ho appena descritto venivano adesso eliminati fisicamente.

Alla partenza delle carovane divenne prassi comune separare gli uomini giovani dalle loro famiglie, legarli a gruppi di quattro, condurli in luoghi appartati per poi finirli a colpi di fucile. Le pubbliche impiccagioni erano un evento quotidiano, l'unico reato essendo quello di essere di nazionalità armena [...]

Quando finalmente la carovana riceveva l'ordine di partire, comprendeva solo donne, vecchi e bambini. Quelli che avrebbero potuto proteggerli dal destino che li attendeva erano stati tutti eliminati. Alla partenza della carovana non era insolito che il prefetto della città augurasse un ironico «buon viaggio». Alle donne veniva a volte offerto di diventare musulmane. Le poche che accettavano non vedevano però la conclusione delle loro miserie. Le convertite dovevano consegnare i loro bambini» (Morgenthau 2010 p. 221-223).



American Committee for Relief in the Near East, Immagine di pubblico dominio.

La minoranza armena e il genocidio taciuto.



Attraverso il QR code puoi approfondire leggendo un articolo recentemente pubblicato su BBC News e intitolato *Q&A: Armenian genocide dispute*.

Riconoscimento



Per saperne di più. Fascismo e minoranze in Italia.

Dal 1922 al 1943 l'Italia fu retta da una **dittatura fascista**: un ordinamento fortemente repressivo guidato da Benito Mussolini. Il regime impedì il ricorso alle parole straniere (nelle insegne dei negozi, nella pubblicità, nei nomi delle strade o degli alberghi), ai dialetti regionali e alle lingue minoritarie. Inizialmente semi-tollerate, dal 1923 queste ultime subirono un **processo coatto di assimilazione alla lingua nazionale** (l'italiano). Sotto il magistero Fedele, nelle scuole fu abolito l'insegnamento delle lingue minoritarie. Furono italianizzati i nomi di battesimo, i cognomi e i titoli nobiliari: prima in Trentino Alto Adige/Südtirol poi nel Venezia Giulia. Fu imposto il divieto di chiamare con nomi stranieri bambini e bambine con cittadinanza italiana. Anche la toponomastica fu italianizzata: in Alto Adige/Südtirol ben 116 comuni furono costretti a modificare il proprio nome.

Il rapporto con i gruppi religiosi minoritari fu altrettanto drammatico. La volontà di riunire l'Italia sotto un'unica fede religiosa, quella cattolica, condusse alla **vigilanza nei confronti dei gruppi evangelici e protestanti**, e alla nota **persecuzione delle persone di fede ebraica** non battezzate. Nel caso degli ebrei e delle ebree, l'elemento della 'razza' si legò indissolubilmente a quello religioso per via dell'influenza tedesca-nazista: attraverso le leggi razziali del 1938, infatti, la discendenza razziale fu connessa all'appartenenza alla comunità giudaica.

Il potere delle parole

Assimilazione

Processo di assorbimento, da parte di un individuo o di un gruppo, del modello culturale, sociale e politico di un altro gruppo, spesso indotto o imposto da quest'ultimo.



Volontaria

Scelta di rinunciare alla propria cultura e integrarsi in una dominante.

Forzata

Rinuncia alla propria cultura sotto una minaccia di violenza, per adeguarsi obbligatoriamente ad una dominante.

Riconoscimento

CURIOSITÀ

L'articolo 1 del Decreto Legge 10 gennaio 1926 n. 17 (intitolato Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie in Provincia di Trento) recitava: «Le famiglie della provincia di Trento che portano un cognome originario italiano o latino tradotto in altre lingue o deformato con grafia straniera o con l'aggiunta di suffisso straniero, riassumeranno il cognome originario nelle forme originarie [...] Chiunque, dopo la restituzione avvenuta, fa uso del cognome o del predicato nobiliare nella forma straniera, e' punito con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila».

Cinquemila lire nel 1926 equivalevano a circa 3.800 € odierni.



È errato pensare che gli Stati repressivi siano realtà appartenenti al passato. Il presente, purtroppo, ci offre anch'esso molti esempi. Oggi, in Myanmar (Stato a maggioranza buddista), i **rohingya** e le rohingya non sono riconosciuti come cittadini e cittadine birmani. Di religione musulmana e parlanti la lingua **rohingya** o **ruaingga** (distinta dagli altri idiomi del Paese) essi si vedono negare diritti di cittadinanza e libertà fondamentali, e sono vittime di violenti attacchi. L'ONU ha recentemente condannato l'azione di **pulizia etnica** risalente all'agosto 2017, la quale ha mietuto vittime, distrutto case e spinto centinaia di rohingya verso il confine con il Bangladesh.

Courtesy of John Stanmeyer, Hundreds of Rohingya children struggle for food at Balukhali refugee camp in southern Bangladesh. In Nat Geo Image Collection (all rights reserved).



La minoranza rohingya è definita come la più perseguitata al mondo.



Attraverso il QR code puoi accedere all'articolo *Who are the Rohingya people?* (di Erin Blakemore) e scoprire di più sulla minoranza rohingya in Myanmar

Riconoscimento

Etnoprofilo

Rohingya

Regione: Asia


Nazione: Myanmar, Stato costiero occidentale del Rakhine. In parte rifugiati/e nel Cox's Bazar District.

Popolazione: 1.100.000 circa

Ambiente: monsonico tropicale

Forme di sostentamento: Artigianato e arti musicali, letterarie e culinarie.

Situazione politica: Sono esclusi dai 135 gruppi etnici ufficiali del Myanmar e dal 1982 è stata loro negata la cittadinanza: ciò li ha resi apolidi.



Google maps personalized under principles of fair use

La **repressione** può essere palese (quando un governo prende espressamente di mira uno o più gruppi di minoranza) ma altresì **latente**. Così, ad esempio, la legge fondamentale israeliana del 2018, che definisce Israele come la patria del popolo ebraico, è usata indirettamente per negare i diritti di cittadinanza alle comunità di minoranza arabo-palestinesi. **Anche leggi apparentemente favorevoli alla tutela possono celare un subdolo approccio repressivo**. Così, la Costituzione del Kosovo (la cui popolazione è in maggioranza albanese) riserva dei posti ai membri della comunità di minoranza serba nei settori della politica e dell'amministrazione, ma la previsione è ad oggi inattuata. Spesso, la cosiddetta **law in the books** (cioè il testo di una legge) **differisce dalla law in action** (il modo in cui una legge si applica). Il testo della legge può rappresentare soltanto una **situazione di facciata** dietro la quale le cose vanno diversamente. Per questo, nel valutare l'atteggiamento di un Stato verso le minoranze e le diversità, è importante porre pari attenzione a ciò che le sue leggi dicono e agli effetti che esse concretamente producono.


Riconoscimento

3.2 Approccio liberale

Gli Stati che adottano un approccio liberale riconoscono e **garantiscono l'uguaglianza formale** dei loro cittadini e delle loro cittadine ma **non si preoccupano di quella sostanziale**. Dedicano grande attenzione ai diritti e alle libertà individuali restando però incuranti delle specificità socioculturali. Essi impongono un fermo divieto di discriminare le persone sulla base dei tratti culturali (come la lingua, la religione, le consuetudini, l'etnia, ecc.) ma, al contempo, rifiutano l'idea di tutelare con azioni positive i gruppi intermedi tra Stato e cittadini/e.

APPROCCIO LIBERALE

Garantisce il diritto ad essere uguali



Per saperne di più. Il modello francese.

Quello francese è un modello liberale, ovvero, un modello d'integrazione che non si interessa di tutelare le specificità culturali.

Il desiderio francese di sottomettere tutti e tutte, indistintamente, ad una legge unica ed eguale è una conseguenza della **Rivoluzione Francese** il cui intento principale fu di abolire tutti i diritti speciali e i privilegi attribuiti a poche minoranze – la signoria e il clero – e **agire verso la popolazione secondo criteri universali** (...o quasi! È bene non dimenticare, infatti, che la nota Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino sancì diritti validi soltanto per le persone di sesso maschile e pelle chiara, tralasciando di affermare i diritti dei non-bianchi e delle donne, considerati allora gruppi inferiori).

Da allora sino a tempi recentissimi, **la Francia ha rifiutato un trattamento differenziato per gruppi con specificità culturali, etniche o religiose**. Nel 2002, ed esempio, il governo ha bocciato la proposta di autonomia avanzata dalla popolazione corsa ritenendo che esista un solo popolo, cioè, quello francese: indiviso e (che si presume) omogeneo.

Al contempo, tuttavia, la Francia ha **imposto senza compromessi i valori nazionali repubblicani**, richiamati altresì nei primi due articoli della Costituzione del 1958 attualmente in vigore. Tale approccio è valso sia verso le minoranze nazionali sia verso i gruppi etnici. Le culture, lingue e consuetudini di molte comunità rurali e regionali da sempre presenti sul territorio sono state **assimilate alla cultura nazionale** sul presupposto che quest'ultima sia la sola in grado di realizzare una società civilizzata dove cittadini e cittadine sono trattati ugualmente.



Riconoscimento

LO SGUARDO SUL MONDO DEL DEPUTATO FRANCESE STANISLAS MARIE ADELAIDE DE CLERMONT – TONNERRE

Speech on Religious Minorities and Questionable Professions (23 December 1789)



«We must refuse everything to the Jews as a nation and accord everything to Jews as individuals. We must withdraw recognition from their judges; they should only have our judges. We must refuse legal protection to the maintenance of the so-called laws of their Judaic organization; they should not be allowed to form in the state either a political body or an order. They must be citizens individually. But, some will say to me, they do not want to be citizens. Well then! If they do not want to be citizens, they should say so, and then, we should banish them. It is repugnant to have in the state an association of non-citizens, and a nation within the nation. . . . In short, Sirs, the presumed status of every man resident in a country is to be a citizen» (in Hunt 1996, p. 88).

Similmente, le comunità di recente insediamento hanno dovuto 'francesizzarsi', cioè riconoscersi solo nelle norme, nei valori, nella lingua e nella cultura nazionali. Sin dall'Ottocento e ancor più dalla fine della II Guerra Mondiale, la Francia ha ammesso entro i suoi confini molti gruppi non autoctoni. Il boom economico ha attirato milioni di migranti da altri Paesi europei, dalle ex- colonie dell'Africa, del sud-est asiatico e dai dipartimenti francesi di oltremare. Le istituzioni francesi, da Napoleone sino agli anni Cinquanta del 1900, non hanno ostacolato l'immigrazione e, anzi, la hanno incentivata con leggi molto favorevoli per l'acquisizione della cittadinanza. L'obiettivo è stato di ripopolare il Paese colpito dalle perdite causate da campagne, guerre ed epidemie (Grosso 2017). L'attività di ripopolamento delle aree depresse, tuttavia, ha mirato a **trasformare** i nuovi arrivati e le nuove arrivate **in cittadini e cittadine francesi**, al pari della popolazione autoctona rurale e urbana.

Riconoscimento

Costituzione francese 4 ottobre 1958

1. La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale.

Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione.

Essa rispetta tutte le convinzioni religiose e filosofiche. La sua organizzazione è decentrata. La legge promuove l'uguaglianza di accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive, nonché alle responsabilità professionali e sociali.

[...]

2. Lingua ufficiale della Repubblica è il francese.

L'emblema nazionale è la bandiera tricolore, blu, bianca e rossa. L'inno nazionale è "La Marseillaise".

Il motto della Repubblica è "Libertà, Eguaglianza, Fraternità". Il suo principio è: governo del popolo, dal popolo e per il popolo.

L'approccio francese, pertanto, da un lato **garantisce la parità** di trattamento ad ogni cittadino e cittadina (indipendentemente dall'appartenenza ad un particolare gruppo culturale, religioso o sociale, di vecchia o nuova data), dall'altro, **confina le specificità** culturali e religiose degli individui all'**ambito domestico o ai luoghi** specificatamente **preposti** (come le chiese e le moschee).

Esse non trovano posto nella **sfera pubblica**, la quale è considerata 'neutrale' ma, nei fatti, è **impregnata dei valori** che, dalla fine del 1700, le istituzioni repubblicane francesi hanno sempre considerato irrinunciabili e **connaturati al popolo francese** (cioè alla sua maggioranza).

L'**approccio** della Francia alle differenze si è **mitigato solo in anni recenti** quando, ad esempio, nel 2008 ha deciso di modificare la sua Costituzione per riconoscere che 'le lingue di Francia' sono patrimonio della nazione. La strada da percorrere per giungere ad un approccio più moderato alle differenze (capace di equilibrare i diritti individuali con quelli collettivi dei gruppi di minoranza) sembra, tuttavia, ancora lunga.

In termini generali, lo Stato che s'ispira ad un modello puramente liberale sposa l'idea che la legge debba essere la stessa per tutti e per tutte... malgrado essa rifletta, nei fatti, gli ideali di un gruppo dominante (il quale li ritiene in fondo condivisi o condivisibili). Mentre limita o nega ogni altra forma di specificità culturale e la possibilità di esprimerla in pubblico,

Riconoscimento

infatti, **induce** (più o meno celatamente) **all'immersione di tutti e tutte indistintamente nella cultura maggioritaria**. Un modello 'cieco' alle differenze, tuttavia, può non essere realmente in grado di garantire un'effettiva uguaglianza per tutti e tutte, poiché in esso un gruppo finisce col prevalere: cioè, quello sul cui modello è costruito tutto l'ordinamento.


3.3 Approccio multinazionale

Gli Stati che adottano un approccio multinazionale si compongono di una **varietà di gruppi**. In essi le comunità (o nazioni) costitutive **godono** dei medesimi poteri, secondo il principio del **power-sharing** che può essere esteso a tutto il territorio dello Stato o soltanto ad alcune parti di esso. La **partecipazione al potere** può essere **paritaria** come in Irlanda del Nord (dove entrambi i gruppi, cattolico e protestante, partecipano al governo con lo stesso numero di rappresentanti) **oppure proporzionale** come in Alto Adige/Südtirol, in Svizzera e Canada (dove i gruppi sono rappresentati nelle istituzioni governative in proporzione alla consistenza numerica). Di norma, a garanzia di materie fondamentali per ciascun gruppo, la partecipazione prevede le regole del consenso e del veto. Spesso, negli Stati multinazionali **ciascun gruppo** è fatto **coincidere con un territorio** precisamente **delimitato**: così, ad esempio, in Belgio, le due grandi comunità belga-fiamminga e francofona coincidono con le regioni monolingui delle Fiandre e della Vallonia malgrado Bruxelles sia formalmente bilingue e nella Vallonia francofona esista una piccola comunità germanofona!

Questa tipologia di approccio, pertanto, non prevede azioni di tutela o legislazioni speciali per la salvaguardia di un gruppo minoritario (o dei suoi membri) in quanto **in esso – formalmente – non esistono maggioranze e minoranze**. In verità, tuttavia, in esso **sopravvivono le minoranze non costitutive** (composte, ad esempio, dai/lle migranti di recente insediamento) delle quali (salvo poche eccezioni come il Canada) lo Stato **si occupa poco** anche quando rappresentano una fetta sostanziosa della collettività: in Svizzera esse costituiscono il 25% della popolazione complessiva.

APPROCCIO MULTINAZIONALE

Riconoscono e rappresentano obbligatoriamente i diversi gruppi costitutivi, cioè, fondamentali



Riconoscimento

3.4 Approccio promozionale

Vi sono infine gli Stati che adottano un approccio promozionale. A questa tipologia, d'ora in poi, dedicheremo particolare attenzione in quanto essa rappresenta il modello forse più diffuso e quello cui si ispira l'ordinamento italiano. Gli Stati promozionali riconoscono la presenza di **un gruppo dominante o di maggioranza** ma **affiancato da uno o vari gruppi di minoranza**. Le loro Costituzioni o le loro legislazioni nazionali considerano la tutela di questi ultimi un valore fondamentale. In tali ordinamenti, oltre ad un generale diritto di non discriminazione valido per ciascun individuo, è **prevista una tutela ad hoc per le comunità di minoranza** che, normalmente, si traduce nell'attribuzione di **garanzie e diritti speciali** (per il cui approfondimento ti rimando alle successive aree tematiche). La legge italiana, ad esempio, prevede che, su richiesta di almeno il 15% dei cittadini e delle cittadine residenti nei comuni di insediamento di una minoranza linguistica, l'educazione alle lingue e l'insegnamento delle altre discipline includano, accanto all'uso dell'italiano, anche quello della lingua del gruppo minoritario. Similmente, la Costituzione finlandese prevede la possibilità di ricorrere al bilinguismo (finlandese/svedese) nelle aree in cui la minoranza svedese rappresenta almeno l'8% della popolazione locale.

APPROCCIO PROMOZIONALE
Garantisce il diritto ad essere differenti



Il potere delle parole

Diritti speciali

L'insieme dei diritti che afferiscono ai membri di un gruppo, a titolo individuale, collettivo o ad esercizio collettivo.

Il loro obiettivo è di proteggere interessi che non sono meramente individuali ed ineriscono, invece, l'appartenenza ad una comunità.



La **partecipazione effettiva alla vita pubblica e politica** costituisce altresì un importante diritto garantito alle minoranze e consiste nella possibilità di **essere consultate e coinvolte nelle materie di loro interesse** attraverso la nomina di rappresentanti, referenti o la costituzione

Riconoscimento

di associazioni.

In virtù di tale diritto le leggi provinciali sulle minoranze linguistiche in Trentino (e, dal 2017, anche lo Statuto Speciale d'Autonomia del Trentino Alto Adige/Südtirol) riconosce il **Comun general de Fascia** (costituito dai sei Comuni ladini della valle), il **Consiglio Mocheno** (costituito dai Comuni di Vlarotz, Garait e Palai en Bersntol) e il **Comune di Lusérn** come i tre soggetti rappresentativi, rispettivamente, della minoranza ladina, della minoranza mochena e della minoranza cimbra. Garantisce, inoltre, a queste ultime il diritto di essere rappresentate, proporzionalmente alla propria consistenza numerica, negli organi elettivi, nel pubblico impiego e nella magistratura.



CURIOSITÀ

L'articolo 19 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol riconosce nella Provincia di Bolzano tre distinti sistemi scolastici (riflesso dei gruppi tedesco, italiano e ladino) e consente loro di organizzarsi autonomamente. La popolazione scolastica è così distribuita: 72% nella scuola tedesca, 25% in quella italiana e 3% in quella ladina.



Per saperne di più. Il modello inglese.

L'Inghilterra è un esempio di ordinamento promozionale.

Come nel caso della Francia, anche l'approccio inglese affonda le radici nel periodo coloniale ma è l'esito di esperienze storiche e politiche differenti. In quell'epoca, infatti, il Regno Unito optò per un **governo** cosiddetto **indiretto sulle molte società presenti** nel suo vastissimo impero d'**oltremare**. In virtù di esso, la Corona inglese accettò che piccole società e grandi regni africani e indiani continuassero ad esistere **senza rigide restrizioni** ma **a patto che riconoscessero l'autorità britannica**, soprattutto in ambito commerciale.

Nel tempo, l'organizzazione gerarchica imperiale sui commerci cedette il passo al

Riconoscimento

Commonwealth: un'associazione di sviluppo economico, democratico e pacifico, nella quale i precedenti dominion (divenuti Stati indipendenti) non agivano più da sudditi ma da interlocutori alla pari.

I primi importanti flussi migratori in Inghilterra seguirono all'attuazione del **Nationality Act** (1948) che **estese** i diritti di **cittadinanza britannica a tutti gli abitanti e le abitanti del Commonwealth**, i/le quali (spinti dal desiderio di migliorare la propria condizione economica e sociale) presto lasciarono le terre native per trasferirsi.

Questi **gruppi di recente insediamento affiancarono i British natives** (la popolazione maggioritaria autoctona) **e i gruppi di antico insediamento** presenti soprattutto sulle isole britanniche (come i gaelici, i cornici e i mannesi).

Similmente a quanto avvenuto nelle terre d'oltremare (ma con tono meno solenne), l'attuale relazione tra le istituzioni inglesi e le comunità presenti in Inghilterra prevede il **riconoscimento e la promozione delle tradizioni comuni e, al contempo, delle specificità culturali** di ciascuno.

All'opposto di quello francese, nell'approccio inglese **la cultura nazionale**, seppur esistente, **non prevale radicalmente su quelle locali** di vecchia o nuova data. Esso protegge i gruppi culturali stanziati sul territorio, favorisce l'espressione degli stili di vita e delle norme religiose e consuetudinarie. A livello distrettuale, concede risorse economiche ad associazioni culturali e confessioni religiose considerate **soggetti attivi della società inglese pluralista**.

Il potere delle parole

Pluralismo

Condizione di uno Stato o di una società in seno a cui individui e gruppi diversi sul piano etnico, religioso, culturale, politico e sociale, convivono nel rispetto reciproco. Ciascuno partecipa alle decisioni inerenti la vita pubblica e il bene comune ma, al contempo, può sviluppare la propria cultura o ideologia e veder tutelati i propri interessi.



Riconoscimento

Il riconoscimento dei gruppi minoritari avviene in diversi ambiti della sfera pubblica. In quello scolastico i programmi valorizzano il contributo che le varie culture hanno dato alla storia del Regno Unito e i curricula sono pensati in senso multiculturale. In quello abitativo la distribuzione degli alloggi popolari avviene secondo le esigenze di ciascuna comunità. In quello lavorativo le specificità culturali rilevano, ad esempio, nella scansione dei giorni di riposo o delle pause per la preghiera. Nei media è incoraggiato l'uso di immagini positive e prive di cliché sulle culture dei gruppi.

LO SGUARDO SUL MONDO DEL SEGRETARIO DEGLI INTERNI LABURISTA ROY JENKINS

L' integrazione secondo Roy Jenkins, presto definita la 'Jenkin's Formula'.

«I do not regard it [integration] as meaning the loss, by immigrants, of their own national characteristics and culture.

I do not think that we need in this country a 'melting pot', which will turn everybody out in a common mould, as one of a series of carbon copies of someone's misplaced vision of the stereotyped Englishman . . . I define integration, therefore, not a flattening process of assimilation but as equal opportunity, accompanied by cultural diversity, in an atmosphere of mutual tolerance» (Jenkins 1967, p. 267).



CURIOSITÀ

Sai che soltanto a Londra oggi si contano più di 300 lingue parlate e oltre 50 comunità non indigene, ognuna delle quali accoglie più di 10.000 persone?



Riconoscimento

Il modello inglese ispira le politiche di altri Paesi per lo più anglofoni come l'Australia ma, similmente al modello francese, ha dei **punti fragili**: in particolare, lo zelo di rispettare e garantire le differenze **rischia di ghettizzare le comunità** e fossilizzarne i tratti culturali, i quali – al contrario – necessitano dell'incontro per arricchirsi e trasformarsi.

3.5 La fluidità degli approcci alla diversità

Ricorrere a dei modelli per comprendere i possibili modi attraverso cui gli Stati possono gestire le differenze è molto utile ma non deve indurre nell'errore di pensare che i modelli siano fissi e, soprattutto, che ciascuno Stato si rifaccia ad uno di essi in via esclusiva. Le cose cambiano nel tempo e nello spazio, e le società variano adeguandosi agli eventi. **Gli strumenti a disposizione degli Stati**, pertanto, **devono essere pensati come molteplici e malleabili**.

In virtù di tale flessibilità, l'Italia è passata da un approccio repressivo adottato durante il periodo fascista ad uno promozionale avviato a partire dalla fine della II Guerra Mondiale. In Francia, nei diversi momenti storici, il modello liberale prevalente ha mostrato tendenze assimilazioniste o, al contrario, in tempi recenti, un'apertura verso le minoranze linguistiche. Il Canada (che figura tra gli Stati multinazionali per le sue due componenti francofona e anglofona) insieme ad Inghilterra e Australia è stato uno dei primi Paesi dove si è avviato il dibattito pubblico sul multiculturalismo e fin dal 1971 il multiculturalismo è ufficialmente parte dell'indirizzo politico del governo federale.



Il Canada è stato il primo Paese al mondo ad adottare una politica di promozione del multiculturalismo. Lo ha fatto nel 1971. Nel 2021 essa ha festeggiato il suo 50° anniversario. Ogni 27 giugno in Canada si celebra il Multiculturalism Day.

Riepilogo

Gli **indici di riconoscibilità giuridica delle minoranze** consistono in un mix di elementi **oggettivi** (tratti distintivi, non dominanza, scarsità numerica) e **soggettivi** (sentimento di comunità, consapevolezza della propria specificità, desiderio condiviso di tutela).

L'**esiguità numerica** rileva soprattutto negli ordinamenti democratici dove vale il principio della maggioranza e servono, perciò, strumenti compensativi ed azioni concrete per prevenire una **tirannia della maggioranza** e garantire l'uguaglianza sostanziale (oltre a quella formale).

Il requisito della **cittadinanza** rileva nella distinzione 'kymlickiana' tra **minoranze nazionali** e **gruppi etnici** (o nuove minoranze) le cui rivendicazioni sono parzialmente differenti e per le quali, sovente, vigono regimi di tutela diversi.

L'Europa si è avviata, però, verso un superamento del concetto classico di cittadinanza e mira ad **affievolire** la distinzione tra minoranze nazionali e gruppi etnici. La **cittadinanza europea** rimanda all'idea di una valorizzazione della persona, dei suoi diritti imprescindibili e, al contempo, del suo profilo culturale, il quale rappresenta anch'esso un diritto fondamentale a prescindere dall'appartenenza ad uno Stato.

Già **Laponce**, negli anni Sessanta, aveva indicato questa via suggerendo di identificare le minoranze (non secondo il requisito della cittadinanza ma) guardando alle **cause** che avevano contribuito alla loro condizione. Egli, in particolare, distinse le **minoranze by force** (cioè tali per forza maggiore) dalle **minoranze by will** (cioè tali per volontà propria) e suggerì che gli strumenti di tutela posti in essere dagli Stati tenessero conto solo di questa diversa natura.

La minoranza, come gruppo distinto dalla maggioranza, non ha particolare rilievo pubblico sino a quando il legislatore la **riconosce ufficialmente** per assegnarle dei diritti o per negarglieli. È importante quindi distinguere tra minoranze che si limitano ad esistere nella società e minoranze riconosciute formalmente, che il legislatore tutela e favorisce oppure discrimina e reprime.

Le **cinque stagioni del riconoscimento** si sviluppano a partire dalla nascita dello Stato moderno fino agli strumenti di tutela attuali passando per il Congresso di Vienna, i due conflitti mondiali, la Guerra Fredda e la caduta del Muro di Berlino.

Le **modalità di trattamento delle differenze** adottate dai diversi Stati nell'ultimo secolo possono essere indicativamente raggruppate in **quattro grandi modelli (flessibili)**: repressivo, liberale, multinazionale e promozionale.

Area di ripasso

Parole chiave

Riconoscimento

Autodeterminazione
personale

Autodeterminazione
dei popoli

Diritti speciali

Cittadinanza
Europea

Confine

Assimilazione

Pluralismo

Per la revisione

- 1) Quali possono dirsi gli indici di riconoscibilità giuridica di una minoranza?
- 2) Quando rileva l'esiguità numerica di un gruppo di minoranza? È sempre necessaria per determinare una minoranza?
- 3) Che differenza c'è tra uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale?
- 4) Che differenza c'è tra minoranze nazionali e gruppi etnici?
- 5) Che differenza c'è tra minoranze by will e by force?
- 6) Elenca e descrivi brevemente le 5 stagioni del riconoscimento delle minoranze.
- 7) Descrivi il modello liberale di trattamento delle differenze.
- 8) Descrivi il modello promozionale di trattamento delle differenze.

Apprendo Comprendo Intraprendo

Diario cognitivo

- 1) Conoscere la differenza tra uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale, mi aiuta a meglio comprendere la condizione di chi è membro di una minoranza?
- 2) Cosa ho appreso dell'ordinamento in cui vivo?

Diario emotivo

- 1) Appartengo ad una o più minoranze. Il mio ordinamento mi tutela come vorrei?
- 2) Sono felice di essere parte di un ordinamento che adotta un approccio promozionale?
- 3) Preferirei essere parte di un diverso ordinamento? Quale e perché?

Benedetto XV, 1917, *Lettera del Santo Padre Benedetto XV ai capi dei popoli belligeranti*, AAS IX (1917) p. 421-423.

Boulden Jane, Kymlicka Will, (eds), 2015, *International approaches to governing ethnic diversity*, Oxford: Oxford University Press.

De Clermont-Tonnerre Stanislas-Marie-Adelaide, "Speech on Religious Minorities and Questionable Professions" December 23, 1789, in Hunt Lynn (a cura di), 1996, *The French Revolution and Human Rights: a Brief Documentary History*, New York: Bedford/St. Martin's.

De Tocqueville Alexis, 1848, *De la démocratie en Amérique (1835 - 1840)*, Paris: Pagnerre.

Favole Adriano, (a cura di), 2020, *L'Europa d'Oltremare*, Milano: Raffaello Cortina Editore.

Grosso Enrico, 2017, "L'integrazione alla francese: tra assimilazione e differenza", in Cerrina Feroni Ginevra, Federico Veronica (a cura di), *Società multiculturali e percorsi di integrazione*, Firenze: Firenze University Press.

Jackson Preece Jennifer, 1998, *National Minorities and the European Nation-States System*, Oxford: Clarendon.

Jenkins Roy, 1967, *Essays and speeches by Roy Jenkins*, London: Collins.

Kymlicka Will, 1995, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford: Oxford University Press.

Laponce Jean A., 1960, *The Protection of Minorities*, Berkeley: University of California Press.

Marko Joseph, 2008, The law and politics of diversity management: a neo-institutional approach, *European Yearbook of Minority Issues*, 6.

Marko Joseph, Constantin Sergiu (a cura di) 2019, *Human and minority rights protection by multiple diversity governance. History, law, ideology and politics in European perspective*, London, New York: Routledge.

Morgenthau Henry, 2010, *Diario. 1913-1916. Le memorie dell'ambasciatore americano a Costantinopoli negli anni dello sterminio degli Armeni*, Berti Francesco, Cortese Fulvio (a cura di), Milano: Guerini e Associati.

Palermo Francesco, Woelk Jens, 2021 (ultima ed), *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Padova: CEDAM.

Renan Ernest, 1993, *Che cos'è una nazione? E altri saggi* (trad. it di Gregorio De Paola), Roma: Donzelli.

Stella Angelo, Vitale Maurizio, (a cura di), 2000, *Scritti linguistici inediti di Alessandro Manzoni*, Milano: Centro nazionale di studi Manzoniani.

Toniatti Roberto, 1994, "Minoranze e minoranze protette. Modelli costituzionali comparati", in Bonazzi Tiziano, Dunne Michael, (a cura di), *Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali*, Bologna: Il Mulino.

Volpato Chiara, 2011, *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Bari: Gius. Laterza e Figli.

La colonna sonora di questa area



- I. Martina Iori – Ló che i pré/La cianzon de la Val de Fascia
- II. Brother Sea – Triskele (in lingua inglese e cornica)
- III. Miriam Makeba – pata pata (in lingua Xhosa)
- IV. Sofi & the Baladis – The sea of Mercy (preghiera ebraica in lingua inglese)
- V. Sigur Rós - Hoppípolla (in lingua islandese e in volenka, una lingua inventata dal gruppo)
- VI. Noa e Paolo Fresu (Feat.) – Due Cuori - Andimironnai (in lingua sarda)
- VII. Mo'Ju / Mojo Juju – Native Tongue
- VIII. S.G. Goodman – The Way I Talk

Completa tu la colonna sonora di questa area con delle canzoni che raccontino di lingue e linguaggi.



Stasera andiamo al cinema

- I. Io sono Lì (2011) di Andrea Segre
- II. Evò ce esù - io e te (2013) di Christian Manno e Pantaleo Rielli
- III. Atanarjuat: The Fast Runner (2001) di Zacharias Kunuk (con sottotitoli)
- IV. Il Professore e il Pazzo (2019) di P.B. Shemran

Completa tu la programmazione del cinema di questa area con dei film che raccontino di lingue e linguaggi.

